

Protocollo RC n. 14011/04

Deliberazione n. 53

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2005

VERBALE N. 18

Seduta Pubblica del 9 marzo 2005

Presidenza : MANNINO - SABBATANI SCHIUMA

L'anno duemilacinque, il giorno di mercoledì nove del mese di marzo, alle ore 11,03, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 11 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,55 – il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 38 Consiglieri:

Alagna Roberto, Baldi Michele, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Cipressa Alessandro, Cosentino Lionello, Della Portella Ivana, Di Francia Silvio, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Foschi Enzo, Galloro Nicola, Gasparri Bernardino, Germini Ettore, Ghera Fabrizio, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Lovari Gian Roberto, Malcotti Luca, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Poselli Donatella, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Sentinelli Patrizia, Spera Adriana, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.

Giustificati i Consiglieri Cirinnà Monica, Di Stefano Marco e Laurelli Luisa, in missione.

ASSENTI l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Bertucci Adalberto, Carapella Giovanni, Carli Anna Maria, Coratti Mirko, Dalia Francesco, D'Erme Nunzio, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Eckert Coen Franca, Galeota Saverio, Iantosca Massimo, Lorenzin Beatrice, Piso Vincenzo, Prestagiovanni Bruno, Santini Claudio, Smedile Francesco e Tajani Antonio.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che i Consiglieri De Luca, Eckert Coen e Tajani hanno giustificato la propria assenza.

Nomina poi, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Fayer.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Darif Aziz, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Cioffarelli Francesco e Pantano Pamela.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 194^a proposta nel sottoriportato testo risultante dalle modifiche apportate dalla Giunta Comunale e dall'accoglimento degli emendamenti:

194^a Proposta (Dec. G.C. del 5 agosto 2004 n. 161)

Regolamento delle ludoteche pubbliche e private ubicate sul territorio del Comune di Roma.

Premesso che, in data 11 luglio 2002 la Regione Lazio ha approvato la legge n. 18 concernente la "Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche", che detta disposizioni generali in materia di organizzazione e gestione delle ludoteche;

Che, con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 1704 del 20 dicembre 2002 riguardante "Criteri e modalità per la erogazione dei contributi di cui al comma 1, art. 6 della legge regionale 11 luglio 2002, n. 18" oltre alla indizione di un censimento regionale per la rilevazione delle ludoteche (pubbliche e private), è stata prevista l'istituzione degli Albi Comunali delle Ludoteche (pubbliche e private) e sono state approvate, altresì, le linee guida per l'attuazione della su indicata legge regionale;

Considerato che la recente normativa regionale promuove l'istituzione e la realizzazione delle ludoteche pubbliche e private, quale servizio culturale, ricreativo e sociale destinato a bambini e ragazzi, anche attraverso l'erogazione di contributi;

Che in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1704/2002, il Dipartimento XVI ha provveduto ad effettuare un primo censimento delle ludoteche attive sul territorio comunale, in ciascuna Municipio;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1580 del 30 giugno 2003 del Dirigente della I U.O. del Dipartimento XVI, è stato istituito l'Albo Comunale delle Ludoteche operanti nell'ambito del Comune di Roma;

Al fine di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nella legge regionale n. 18/2002 e nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1704/2002, occorre procedere alla predisposizione di un Regolamento che disciplini compiutamente l'esercizio dell'attività di ludoteca, il funzionamento dell'Albo e l'erogazione dei contributi regionali;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1864 del 10 ottobre 2003 è stata nominata una Commissione tecnico-amministrativa, incaricata di predisporre una bozza

di regolamento delle ludoteche pubbliche e private, nel quale risultano individuate le procedure per l'esercizio dell'attività, per la concessione dei contributi e per la gestione dell'Albo Comunale;

Considerato che le funzioni amministrative che coinvolgono le competenze municipali in materia di esercizio dell'attività di ludoteca, sono quelle attribuite attualmente ai Municipi, in linea con quanto previsto dal Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e s.m.;

Che al Dipartimento XVI sono attribuite sia le competenze relative alla gestione dell'Albo Comunale delle Ludoteche, sia la procedura per la concessione dei contributi regionali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1704/2002;

Che con nota n. 1883 del 4 maggio 2004, il Presidente della suddetta Commissione ha trasmesso al Dirigente della I U.O. del Dipartimento XVI, la bozza del regolamento e tutti gli atti inerenti i lavori svolti dalla Commissione medesima;

Che occorre, pertanto, procedere all'approvazione del Regolamento, di cui all'allegato A del presente provvedimento, di cui è parte integrante;

Visto l'art. 42, 2° comma lett. A) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 2, comma 8 dello Statuto del Comune di Roma;

Atteso che in data 28 maggio 2004, il Dirigente della I U.O. del Dipartimento XVI – Politiche dell'Infanzia e della Famiglia, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: M. Visca”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 10 agosto 2004, è stata espressa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per l'espressione del parere da parte dei Consigli Municipali entro il termine del 15 settembre 2004;

Che, con deliberazioni in atti, dai Municipi sono pervenuti i seguenti pareri:

Municipi II, IV, V, VI, VII, VIII, IX e XIX: parere favorevole;

Municipi X, XII, XIII, XV, XVI, XVII e XX: parere favorevole con richiesta di modifiche:

Che le modifiche richieste sono quelle di seguito indicate:

Municipio X:

Art. 14:

- 1) al quarto alinea, dopo il termine Presidente, sostituire “quattro membri” con “cinque membri”;
- 2) dopo il comma e) aggiungere il seguente punto: f) “Membro – un componente qualificato del Municipio interessato per competenza”;
- 3) sostituire l'originario comma f) con il comma g);

- 4) aggiungere dopo l'ultimo capoverso dell'art. 14: "a parità di punteggio conseguito verranno privilegiati i gestori delle ludoteche pubbliche, purché in regola con la normativa prevista all'art. 4 della legge regionale 11 luglio 2002 n. 18 come richiamato dall'art. 4 del presente Regolamento";

Municipio XII:

- le ludoteche ammesse al contributo dovranno concordare con l'Amministrazione Comunale la tariffa "in convenzione" da applicare all'utenza;

Municipio XIII:

- 1) in relazione alla vocazione spiccatamente turistica del Municipio XIII, si dovrebbero prevedere nelle sue ludoteche orari di apertura molto ampi ed elastici;
 - 2) nell'assegnazione di contributi da parte dell'Amministrazione prevedere una tutela maggiore per quelle ludoteche che offrono il servizio all'utenza gratuitamente;
 - 3) nell'assegnazione dei contributi, si chiede di favorire, nel Regolamento, quelle ludoteche che concordano delle iniziative sul territorio insieme al Municipio, come ad esempio con/nelle scuole;
 - 4) visto che sul territorio insiste una grossa percentuale di dipendenti aeroportuali donne, si chiede di provvedere alla stipula di una convenzione prolungando l'orario di attività della ludoteca;
- 2 b) investire le risorse economiche con priorità assoluta per l'ampliamento del servizio di ludoteche comunali in grado di soddisfare le esigenze del territorio;

Municipio XV:

- Art. 1: dopo il terzo capoverso aggiungere "La ludoteca riconosce e accoglie le diverse culture presenti sul territorio facendone risorsa per la proposta di giochi e giocattoli"; e aggiungere il punto "la ludoteca promuove in raccordo con le altre Agenzie Educative la cultura dell'infanzia e della adolescenza"; al quinto capoverso dopo la parola "dell'autonomia" aggiungere "e dell'autostima";
- Art. 3: primo capoverso sostituire le parole "di norma" con "preferibilmente"; aggiungere come primo punto "uno spazio per l'accoglienza"; al terzo punto sostituire "portatori di handicap" con "diversamente abili", sostituzione proposta ogni qualvolta si presenti la definizione portatori di handicap o disabilità; eliminare i punti dal numero otto al numero undici;
- Art. 5: al secondo capoverso, punto 5, aggiungere il seguente punto: "la ludoteca si rapporterà con il territorio municipale collaborando con le risorse esistenti" esempio: (Centri Sociali Anziani) che sono fonti di conoscenza e realizzazione di giochi e giocattoli";
- Art. 7: dopo il secondo capoverso aggiungere il punto: "uno spazio di accoglienza";
- Art. 8: al secondo capoverso aggiungere il punto: "il riconoscimento delle diverse abilità" e il punto "la promozione di una conoscenza interculturale" e dopo il punto 4) aggiungere "5) le attività in rapporto con il territorio";
- Art. 12: al punto 2 aggiungere: "mediatore culturale";

Municipio XVI:

Art. 1 – Definizioni e Finalità

- 2° comma sostituire "integrazione alla" con "sinergia con la";
- 4° comma 3^ riga sostituire "portatori di diverso tipo" con "di disabilità";

5° comma dopo favorire aggiungere “le pari opportunità e l’integrazione di tutte le bambine e bambini della città”;

dopo il 6° comma aggiungere: “In ogni caso la ludoteca non sostituisce le strutture educative – scolastiche. La ludoteca deve rispettare i tempi di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, attraverso un orario di apertura rispettoso dei loro bioritmi, delle loro necessità relazionali e affettive con le figure genitoriali”.

Art. 2 – Ammissione

punto 5 – sostituire “portatori di handicap” con “diversamente abili”;

Art. 3 – Caratteristiche della ludoteca

1° comma – aggiungere dopo “barriere architettoniche ...” “coerente con il dettato della L. n. 626/94”;

punto 2 – 2^ riga sostituire “portatori di handicap” con “diversamente abili”;

Art. 5 – Attività della ludoteca

2° comma 3^ riga sostituire “portatori di handicap” con “diversamente abili”;

Art. 6 – Norme di Prevenzione e Sicurezza

1° comma 1^ riga sostituire “sono” con “devono essere”;

3° comma dopo normativa eliminare “europea” e dopo vigente aggiungere “in particolare devono rispondere ai requisiti di sicurezza, sono in ogni caso vietati giochi la cui fabbricazione derivi dall’utilizzo di lavoro minorile o la cui filiera sia incerta e quelli realizzati utilizzando pellicce di cani e di gatti”;

Art. 7 – Spazi, arredi e dotazioni

punto 7 sostituire “7” con “6”;

punto 7 sostituire “e dagli 8 ai 12 anni” con “dai 7 ai 9 anni e dai 10 ai 12 anni”;

punto 7 sostituire dopo “adolescenti dai” “12” con “13”;

Art. 8 – Progetto educativo

1° comma 3^ riga aggiungere dopo “redatto” “dal responsabile della ludoteca”;

punto 1 sostituire “portatori di handicap” con “diversamente abili”;

Art. 9 – Regolamento interno

1° comma aggiungere dopo “utenza” che le strutture in convenzione con il Comune saranno prestabilite e uniformi su tutto il territorio cittadino”;

2° comma sostituito con “Nel regolamento interno devono essere previste le modalità atte a garantire una ampia e fattiva partecipazione dei genitori”;

Art. 11 – Ludotecari e Responsabile della ludoteca

1° comma aggiungere dopo ludoteca “con il Responsabile della ludoteca”;

3° comma sostituito con “In ogni ludoteca è individuato un Responsabile della ludoteca in possesso di laurea e/o laurea di I livello in Pedagogia, Psicologia, Scienze della Formazione e dell’Educazione e in Scienze del Servizio Sociale o titoli equipollenti”;

5° comma aggiungere dopo “operatori” “anche quando di bassa frequenza”;

6° comma aggiungere dopo “contrattuale” “e rispettare il dettato della deliberazione C.C. n. 135/2000 e di eventuali regolamenti sul lavoro di cui l’Amministrazione Comunale si dovesse successivamente dotare”;

Art. 13 – Contributi

1° comma aggiungere dopo “vigente” “e sulla base dei progetti presentati all’Amministrazione Comunale”;

2° comma 2 riga aggiungere dopo “art. 15” che presentino progetti volti a garantire le pari opportunità e l’integrazione di tutte le bambine e bambini della città, e che rispettino i requisiti e gli obiettivi inseriti nel bando;

punto 7 modificare “anno precedente” con “anni precedenti”;

Art. 14 – Commissione per la valutazione delle domande

2° comma sostituire con:

- a) Progetto educativo e sociale della ludoteca da 1 a 20;
- b) Ampiezza dell’orario giornaliero di apertura all’utenza e del calendario annuale e settimanale, che deve comunque rispettare i tempi degli utenti, da punti 1 a punti 20;
- c) Le tariffe praticate all’utenza con particolare riguardo ai bambini in situazioni di disagio socio economico da punti 1 a punti 10;
- d) Frequenza di utenti diversamente abili o di svantaggio sociale da punti 1 a punti 15;
- e) Rinnovo del materiale a disposizione dell’utenza (ludico e di laboratorio), da punti 1 a punti 15;
- f) Partecipazione del personale ludotecario a percorsi di aggiornamento professionale da punti 1 a punti 10;
- g) Capienza della struttura rapportata al numero degli utenti frequentanti da punti 1 a punti 10;

Municipio XVII:

E’ necessario ridefinire e precisare il rapporto tra numero di bambini e spazio effettivamente utilizzato per le attività ludiche;

(Art. 9) Il Comitato di Gestione deve essere comunque previsto in quella struttura in cui la frequenza non sia temporanea;

(Art. 14) Si fa notare che nella valutazione delle domande per l’erogazione dei contributi non è previsto il criterio della valutazione del progetto educativo;

(art. 17) Si considerano le sanzioni inadeguate per la somma irrisoria prevista. Si suggeriscono sanzioni più penalizzanti a seconda della gravità dell’inadempienza fino alla chiusura per inadempienza trascorso il periodo di 60 giorni;

Municipio XX:

Art. 10: aggiungere il comma d) “una relazione annuale di verifica del Progetto Educativo”;

Che il Municipio V con l’ordine del giorno n. 18/2004 ha formulato le seguenti osservazioni:

- la presenza di un responsabile della custodia e tutela della struttura che viene assegnata al coordinatore della ludoteca in quanto è necessario per l’Amministrazione avere un referente specifico;
- la presenza di una rappresentanza specifica dei Municipi per rafforzare il percorso di un decentramento nella figura di un funzionario amministrativo;
- la necessità di rafforzare i sistemi di verifica dell’attuazione del programma della ludoteca incaricando formalmente per tale funzione l’U.O. e le Commissioni di riferimento del Municipio;

Che dai Municipi I, III, XI e XVIII non è pervenuto alcun parere;

Che la Giunta Comunale nella seduta del 22 dicembre 2004 in relazione alle osservazioni espresse dai Municipi ha rappresentato quanto segue:

Municipio X:

le richieste non possono essere accolte in quanto:

- introdurre un ulteriore 5° membro nella Commissione Tecnica incaricata di valutare le richieste di contributo da parte delle ludoteche; tale nuovo membro della Commissione, secondo la proposta del Municipio, dovrebbe essere un componente qualificato del Municipio interessato per competenza, ma ciò determinerebbe di fatto, l'istituzione di n. 19 Commissioni Tecniche diverse; inoltre, non appare opportuno che sia il Rappresentante del Municipio di competenza, a valutare le ludoteche operanti sul proprio territorio;
- perché le ludoteche gestite con risorse pubbliche (cioè convenzionate), già ricevono un finanziamento da parte dell'Amministrazione Comunale, per questo verrebbero ad essere ulteriormente privilegiate;

Municipio XII:

La richiesta non può essere accolta in quanto il contributo regionale non rappresenta un finanziamento totale delle attività (come avviene per le ludoteche convenzionate che già concordano le tariffe con l'Amministrazione Comunale), ma solo un sostegno economico, peraltro di piccola entità, voluto dal legislatore regionale per incrementare i servizi all'Infanzia, per cui condizionare la concessione del contributo ad accordi sulle tariffe, potrebbe essere intesa come un'ingiusta imposizione alle ludoteche private;

Municipio XIII:

Il punto 1) della Premessa alla deliberazione, non può essere accolto:

in quanto non si ritiene opportuno imporre alle ludoteche private, gli orari di apertura, mentre per quelle convenzionate, sono già concordate con l'Amministrazione Comunale. Peraltro, "L'ampiezza dell'orario giornaliero di apertura all'utenza e del calendario annuale e settimanale", è un fattore determinante per l'erogazione del contributo (vedi Art. 14).

Il punto 2) non è accoglibile:

in quanto le ludoteche non offrono un servizio gratuito.

Il punto 3) non è accoglibile:

poiché sarebbe discriminante tra ludoteche appartenenti a Municipi diversi: ad esempio alcuni Municipi potrebbero concordare iniziative con le ludoteche, e altri Municipi no, creando in tal modo, delle situazioni di svantaggio.

Il punto 4) non è stato accolto:

in quanto non si ritiene opportuno inserire tale norma, perché il Municipio XIII può liberamente stipulare delle convenzioni con le ludoteche del proprio territorio, per tutelare le dipendenti aeroportuali.

Il punto 2 b) non è accoglibile:

in quanto la dichiarazione di “investire risorse economiche con priorità assoluta, per l’ampliamento del servizio di ludoteche comunali in grado di soddisfare le esigenze del territorio.”, così come formulata, non sembra costituire materia regolamentare;

Municipio XV:

- Art. 1: La prima proposta non è accoglibile, in quanto la ludoteca è aperta a tutti i soggetti in età evolutiva, appartenenti alle diverse culture; il secondo emendamento non è accoglibile perché il concetto è più volte espresso nei vari articoli del Regolamento; anche per l’emendamento al 5° cpv, il concetto è espresso ampiamente in altri articoli, e quindi non è accoglibile;
- Art. 3: L’emendamento “preferibilmente” non è accoglibile, non volendo penalizzare le ludoteche già operanti; emendamento “spazio per l’accoglienza” non è accoglibile, in quanto esplicitato nel punto 5 dello stesso articolo; **Si accoglie** la sostituzione di “portatori di handicap” con “diversamente abili”; dal punto 9 al punto 11, l’emendamento è **accoglibile** trattandosi di un refuso, mentre per il punto 8 non è accoglibile la soppressione in quanto previsto dalla legge regionale n. 18/2002;
- Art. 5: Al secondo capoverso punto 5 non è accoglibile, in quanto ripetitiva di parole già contenute nella stessa frase. Emendamento dopo il punto 5 non accoglibile, in quanto il concetto è largamente sviluppato in altri articoli del Regolamento;
- Art. 7: Non accoglibile, in quanto l’art. 7 si riferisce specificamente ed esclusivamente agli spazi destinati alle attività;
- Art. 8: L’emendamento sul riconoscimento delle diverse abilità non è accoglibile in quanto contenuto ampiamente in tutto l’articolo. L’emendamento “promozione di una conoscenza interculturale”, non è accoglibile in quanto il concetto è espresso con parole diverse nel punto d); l’aggiunta del punto 5 non è accoglibile per i motivi già esposti con riferimento all’art. 5;
- Art. 12: non accoglibile in quanto la figura del “mediatore culturale” resta indefinita;

Municipio XVI:

Art. 1:

- 2° comma: la sostituzione della parola “Integrazione” con “sinergia” non si ritiene accoglibile, in quanto la frequenza della ludoteca è facoltativa e non può che avere carattere integrativo;
- 4° comma: **si accoglie** “di disabilità”;
- 5° comma: non accoglibile in quanto l’aggiunta “pari opportunità etc. ...” appare superflua in un contesto ludico-ricreativo, dove non sono concepibili discriminazioni tra bambine e bambini;
- 6° comma: l’aggiunta “la ludoteca non sostituisce le strutture educative-scolastiche, ect. ...” non è accoglibile, in quanto appare superfluo affermare che la ludoteca non sostituisce la scuola, sia perché non rientra nel percorso scolastico tradizionale, sia perché già definita Servizio Integrativo e non alternativo all’istituzione scolastica;

Art. 2 punto 5: **si accoglie**;

Art. 3:

- 1° comma: non accoglibile in quanto il rispetto della 626 è implicito nel richiamo alla “normativa vigente” fatto dal successivo Art. 4, per cui appare impossibile che venga autorizzata l’apertura di una ludoteca in contrasto con la

punto 2° : sopracitata legge;
si accoglie;

Art. 6:

1° comma: **si accoglie**;

3° comma: non accoglibile in quanto la normativa europea prevede tutto ciò che è richiesto nell'emendamento;

Art. 7:

Non accoglibile, non si ritiene di modificare le fasce d'età, in quanto nel redigere tale articolo, si è tenuto conto del parere di autorevoli esperti del settore e delle Associazioni dei gestori di ludoteche, che hanno un'esperienza pluriennale;

Art. 8

1° comma: non accoglibile in quanto il progetto educativo deve essere redatto da tutti gli operatori che dovranno realizzarlo e non dal solo Responsabile della ludoteca;

punto 1: **si accoglie** "diversamente abile";

Art. 9:

1° comma: non appare opportuno stabilire tariffe uniformi per tutto il territorio cittadino, in quanto le convenzioni siglate dai Municipi possono prevedere condizioni diverse, con vantaggi per l'utenza non necessariamente legati all'importo della tariffa;

2° comma: non accoglibile in quanto il Comitato di Gestione consente di istituzionalizzare la partecipazione dei genitori alla vita della ludoteca;

Art. 11:

1° comma: non accoglibile in quanto è evidente che i ludotecari si rapportino con il Responsabile della ludoteca;;

3° comma: non accoglibile, in quanto il Responsabile Organizzativo è individuato nel successivo art. 12 ed è corretto prevedere che possa essere anche uno dei ludotecari, per i quali i titoli di studio sono stati stabiliti dalla legge regionale n. 18/2002 ed esplicitati nell'art. 11;

5° comma: non accoglibile, in quanto superflua: la presenza minima di due operatori è richiesta in ogni caso, sia quando la frequenza è alta, che quando è bassa;

6° comma: non accoglibile, in quanto la norma stabilita nel presente Regolamento: "il rapporto di lavoro degli Operatori di ludoteca deve essere conforme alla vigenti normative contrattuali" appare precisa ed esauriente;

Art. 13:

1° comma: non accoglibile in quanto si ritiene necessario specificare la "vigenza della normativa";

2° comma: non accoglibile, in quanto in contrasto con la legge della Regione Lazio n. 18/2002;

punto 7: non accoglibile, in quanto i contributi sono erogati annualmente e dunque è sufficiente conoscere volta per volta, la situazione finanziaria dell'anno precedente;

Art. 14 – 2° comma non accoglibile relativamente al:

- punto a): non si ritiene opportuno considerare il progetto educativo, perché la Commissione acquisisce solo un testo teorico, di cui non è garantita l'attuazione;
- punto b): si presume che i Gestori aprano le ludoteche secondo le esigenze degli utenti;
- punto c): non si possono imporre tariffe alle ludoteche private, mentre le ludoteche convenzionate stipulano, con i Municipi, accordi in tal senso;
- punti c) e d): sono già compresi nella dizione originale del testo al punto b);

Municipio XVII:

relativamente al rapporto spazio bambini si precisa che tale rapporto è fissato dall'art. 2 della legge Regione Lazio n. 18/2002;

Art. 9: il Comitato di Gestione consente la partecipazione dei genitori alla vita della ludoteca, qualunque sia la frequenza degli utenti;

Art. 14: il Progetto educativo viene preso in visione dalla Commissione, insieme al programma annuale delle attività, ma non si ritiene possa costituire elemento di valutazione per l'erogazione dei contributi, in quanto trattasi di proposta teorica di cui non è garantita l'attuazione;

Art. 17: non accoglibile in quanto l'importo della sanzione è in linea con la normativa vigente;

Municipio XX:

Art. 10, aggiunta di un comma d): Non si ritiene accoglibile, in quanto l'art. 10 contiene l'elenco dei documenti che devono essere in possesso della ludoteca per la verifica delle attività, nonché degli iscritti e dei frequentatori.

Sono previste una scheda giornaliera e una scheda mensile che consentono al Municipio competente di svolgere un monitoraggio puntuale e dettagliato delle attività effettivamente in corso d'anno delle ludoteche;

Che la V Commissione Consiliare Permanente, nella seduta dell'1 ottobre 2004, ha espresso parere favorevole all'unanimità;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine all'emendamento approvato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto di quanto esposto in narrativa:

DELIBERA

di approvare il "Regolamento delle Ludoteche pubbliche e private, operanti sul territorio del Comune di Roma" di cui all'unito all'"A" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE LUDOTECHE

Art. 1 – Definizione e Finalità

La ludoteca, sia pubblica che privata, si configura come un luogo finalizzato alla promozione e alla diffusione della cultura del gioco e del giocattolo.

La ludoteca in sinergia con la famiglia ed ai servizi educativi, favorisce la crescita psico-fisica e l'acquisizione di abilità sia sul piano individuale che di gruppo nei soggetti durante l'età evolutiva, in quanto, attraverso le esperienze ludiche, i bambini ed i ragazzi sperimentano e sviluppano le capacità cognitive ed affettive, relazionali e comunicative, scoprendo i propri interessi ed attitudini.

La ludoteca è un luogo d'incontro dove si conoscono, si costruiscono e s'inventano i giochi ed i giocattoli.

La ludoteca può svolgere una funzione importante per facilitare l'integrazione dei minori in situazioni di disagio psico-sociale o portatori di disabilità.

La ludoteca favorisce la socializzazione, le capacità creative ed espressive, lo sviluppo dell'autonomia degli utenti.

S'intende per ludoteca pubblica, lo spazio gestito direttamente dall'Amministrazione Comunale, ovvero affidato mediante apposita convenzione a terzi.

In ogni caso la ludoteca non sostituisce le strutture educativo – scolastiche. La ludoteca deve rispettare i tempi di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, attraverso un orario di apertura rispettoso dei loro bioritmi, delle loro necessità relazionali e affettive con le figure genitoriali.

Art. 2 – Ammissione

La ludoteca accoglie minori d'età compresa fra i tre e i diciassette anni. Le attività sono articolate per fasce d'età e rispondono alle esigenze dei soggetti frequentanti.

Al fine di favorire l'accesso dei bambini e dei ragazzi all'attività della ludoteca, l'Amministrazione Comunale assicura:

- 1) La predisposizione di un'informazione precisa alle famiglie da parte dei Responsabili delle ludoteche, relativamente all'organizzazione generale e alle finalità del Progetto Educativo;
- 2) L'organizzazione d'incontri periodici con le famiglie anche al fine di promuovere la cultura ludica e il valore sociale del gioco;

- 3) L'organizzazione di momenti d'interazione tra genitori e figli, mediante la condivisione dell'esperienza ludica;
- 4) L'elaborazione di progetti educativi, adeguati alle diverse fasce di età dei minori;
- 5) L'elaborazione di progetti concordati con le famiglie, la scuola, le strutture pubbliche e private per la riabilitazione, volti a consentire un efficace inserimento dei bambini diversamente abili. A tal fine le ludoteche sia pubbliche che private dovranno redigere dei protocolli d'intesa con le agenzie di riferimento di cui sopra.

Art. 3 – Caratteristiche della ludoteca

La ludoteca è ubicata in luoghi pubblici e privati e posta, di norma, al piano terra, priva di barriere architettoniche coerente con il dettato della L. n. 626/94 e, altresì, provvista di:

- Servizi igienici adeguati alle diverse fasce d'età;
- Spazi adeguatamente strutturati per lo svolgimento delle attività, in funzione delle diverse fasce d'età e alle esigenze dei bambini diversamente abili;
- Un rapporto spazio/utente, all'interno della struttura, di almeno 4 (quattro) metri quadrati per ciascun utente;
- Una superficie totale non inferiore ad ottanta (80) metri quadrati;
- Uno spazio riservato per i colloqui individuali e di gruppo con le famiglie;
- Uno spazio riservato ai servizi amministrativi;
- Un livello adeguato, di luce naturale ed areabilità;
- Uno spazio esterno attrezzato utilizzabile per lo svolgimento d'attività.

Art. 4 – Autorizzazione all'apertura della ludoteca

1. Il privato che intende aprire una ludoteca presenta al Municipio nel cui territorio ha sede la struttura denuncia di inizio attività attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e all'art. 11 del presente Regolamento, nonché le autorizzazioni igienico-sanitarie ed antinfortunistiche previste dalla normativa vigente. Il Municipio competente per territorio, entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia, dispone l'autorizzazione all'esercizio all'attività oppure, con provvedimento motivato adeguatamente, da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto a

svolgere l'attività interna intimando l'adeguamento delle strutture alle normative vigenti.

2. Il Municipio competente verifica ogni anno il possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di cui al comma 1, la cui mancanza comporta la chiusura temporanea per il tempo necessario al rilascio delle autorizzazioni o dell'adeguamento delle strutture. Dopo due chiusure temporanee, il suddetto Municipio dispone la chiusura definitiva della ludoteca.

Art. 5 – Attività della ludoteca

I gestori delle ludoteche presentano al Municipio competente, il programma annuale delle attività e il progetto educativo che intendono svolgere.

Il programma e il progetto educativo predisposti dal responsabile educativo della ludoteca e dai ludotecari contengono, tra l'altro, le indicazioni per l'integrazione dei minori diversamente abili e le seguenti modalità attuative:

- Le modalità di gioco libero e organizzato;
- Le attività di laboratorio (manuali, artistiche, creative);
- Le modalità d'intenzione con le strutture scolastiche del territorio;
- Le attività all'aperto, e la possibilità di avviare progetti con i soggetti riconosciuti dal mondo dello sport e della cultura;
- La creazione di un luogo di studio su giochi, giocattoli e tradizioni popolari, al fine di stabilire rapporti tra le diverse generazioni;
- Le attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione dei minori in situazioni di disabilità e/o in condizioni di svantaggio sociale;
- I momenti di partecipazione e di incontro con i genitori o altri esercenti la potestà genitoriale;
- L'organizzazione di mostre e convegni sul gioco anche in correlazione a quanto realizzato nelle ludoteche durante l'anno;
- L'organizzazione di un laboratorio del libro e di una biblioteca;
- L'utilizzazione di strumenti tecnologici per consentire ai minori di sperimentare i nuovi mezzi di comunicazione e di conoscenza con la presenza di un operatore e per tempi definiti a seconda delle fasce d'età;
- Possibilità di prestito di giocattoli e libri.

Art. 6 – Norme di Prevenzione e Sicurezza

Tutti i servizi della ludoteca devono essere coperti da polizza assicurativa di responsabilità civile.

Gli operatori della ludoteca vigilano sul corretto utilizzo e la custodia dei giocattoli e dei materiali ludici, al fine di evitare situazioni pericolose, soprattutto per i bambini più piccoli.

I giocattoli rispondono ai requisiti previsti dalla normativa europea vigente.

Sono, in ogni caso vietati giochi la cui fabbricazione derivi dall'utilizzo di lavoro minorile o la cui filiera sia incerta.

Art. 7 – Spazi, arredi e dotazioni

Gli arredi della ludoteca rispettano le norme di sicurezza vigenti.

In relazione alla superficie disponibile, alla tipologia d'attività e alle diverse fasce d'età dei minori, la ludoteca dispone di:

- 1) Uno spazio per il gioco libero;
- 2) Uno spazio per i giochi da tavolo;
- 3) Uno spazio per la lettura;
- 4) Laboratori ludico-espressivi;
- 5) Uno spazio per la drammatizzazione;
- 6) Uno spazio dotato d'apparecchi informatici;
- 7) Uno spazio per i bambini più piccoli (dai 3 ai 6 anni, dai 7 ai 9 e dai 10 ai 12 anni), distinto dallo spazio destinato agli adolescenti (dai 13 ai 17 anni);
- 8) Uno spazio all'aperto attrezzato;
- 9) Una sala per l'animazione teatrale e musicale.

Art. 8 – Progetto educativo

Il valore educativo del gioco, svolto nella ludoteca, deve essere espresso attraverso l'elaborazione di un documento tecnico definito "Progetto Educativo" redatto dal responsabile educativo e dai ludotecari.

Il progetto educativo persegue i seguenti obiettivi:

- a) La sperimentazione d'esperienze di comunicazione, relazione, socializzazione, nonché d'interazione con l'ambiente;
- b) Lo sviluppo dei vari processi d'apprendimento attraverso il gioco;
- c) L'espressione della creatività;
- d) L'educazione alle regole della convivenza, alla cooperazione, alla tolleranza;
- e) L'acquisizione dell'autonomia, della libertà di scelta, della libera iniziativa;
- f) L'instaurarsi di un rapporto di scoperta dei libri, giochi e più attuali strumenti telematici.

Il programma annuale delle attività, di cui all'art. 5, coerentemente agli obiettivi di cui al comma precedente, contiene:

- 1) Le modalità d'inserimento e di accoglienza per i minori, favorendo l'integrazione dei soggetti diversamente abili;
- 2) La programmazione pedagogica dei processi educativi e delle attività ludiche, per le diverse fasce d'età, con l'individuazione delle metodologie d'attuazione e l'indicazione degli strumenti didattici;
- 3) La documentazione relativa alle attività svolte;
- 4) La partecipazione delle famiglie alla programmazione ludica.

Art. 9 – Regolamento interno

I gestori della ludoteca predispongono un regolamento interno per definire gli obiettivi, l'organizzazione (orari d'apertura al pubblico e calendario annuale; modalità d'iscrizione e d'accesso all'utenza; utilizzo dei giocattoli ed eventuale servizio di prestito), le attività (ludiche e di laboratorio), nonché le tariffe praticate all'utenza che per le strutture in convenzione con il Comune saranno prestabilire e uniformi su tutto il territorio cittadino.

Nel regolamento interno, possono essere previste le modalità atte a garantire un'ampia e fattiva partecipazione dei genitori, l'istituzione di un comitato di gestione, di cui dovranno essere definite: la composizione (garantendo un'adeguata rappresentanza di genitori o altri esercenti la potestà genitoriale, dei bambini iscritti), i compiti e le modalità di funzionamento.

Il regolamento interno deve essere affisso di uno spazio ben visibile all'interno della ludoteca, per assicurare la massima informazione all'utenza.

Copia di tale regolamento è trasmessa al Municipio di appartenenza e al Dipartimento competente.

Art. 10 – Monitoraggio

L'Amministrazione Comunale, tramite il Municipio territorialmente competente, effettua il monitoraggio relativo alla frequenza, alle attività ed al gradimento da parte dell'utenza.

A tal fine ogni ludoteca cura la compilazione e la conservazione di:

- a) Un Registro annuale delle iscrizioni;
- b) Una scheda giornaliera delle presenze e delle attività;
- c) Una scheda mensile delle presenze e delle attività.

Art. 11 – Ludotecari e responsabile educativo

I ludotecari o operatori di ludoteca con il responsabile educativo, predispongono e attuano il "Progetto Educativo" e si rapportano con i nuclei familiari dei minori.

Per poter operare all'interno della struttura ludico-ricreativa, i ludotecari devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- 1) Diploma di Scuola Media Superiore di Maestra d'Asilo;
- 2) Diploma di Maturità Magistrale o di Liceo Pedagogico;
- 3) Diploma d'Assistente o Dirigente di Comunità Infantile o diplomi equipollenti;
- 4) Diploma di Scuola Media Superiore e un attestato di formazione professionale per attività socio-educative in favore di minori, riconosciuto dallo Stato e/o dalla Regione Lazio;
- 5) Diploma di Scuola Media Superiore, con il possesso del Diploma di Laurea o di Diploma Universitario in materie rientranti nelle Scienze della Formazione e dell'Educazione o in discipline afferenti la psicologia o i servizi sociali.

In ogni ludoteca è individuato un Responsabile educativo in possesso di laurea e/o laurea di primo livello in Pedagogia, Psicologia, Scienze della Formazione e dell'Educazione e in Scienze del Servizio Sociale o titoli equipollenti.

Di norma il numero dei ludotecari presenti nella struttura, è determinato in relazione al seguente rapporto operatore/utenti:

- 1 a 6 per la fascia d'età 3-6 anni;
- 1 a 10 per la fascia d'età 7-12 anni;
- 1 a 10 oltre i 13 anni.

In ogni caso è obbligatoria la presenza, contemporanea, nella ludoteca, di almeno due operatori anche quando di bassa frequenza.

Il rapporto di lavoro degli operatori di ludoteca deve essere conforme alla vigente normativa contrattuale e rispettare il dettato della deliberazione C.C. n. 135/2000 e di eventuali regolamenti sul lavoro di cui l'Amministrazione Comunale si dovesse successivamente dotare.

Per garantire una migliore qualità del servizio, il gestore promuove il costante aggiornamento professionale di tutte le figure professionali presenti nella ludoteca, attraverso la partecipazione a corsi, convegni e seminari, che potranno essere organizzati anche dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12 – Altre figure professionali

L'organico della ludoteca può prevedere, inoltre, le seguenti figure professionali:

- 1) Il personale ausiliario;
- 2) Altre figure tecniche specializzate, quali psicologi, pedagogisti, sociologi e educatori.

Art. 13 – Contributi

L'Amministrazione Comunale eroga i contributi, messi a disposizione annualmente dalla Regione Lazio, alle ludoteche ubicate nel territorio del Comune di Roma conformi alla normativa vigente e sulla base dei progetti presentati all'Amministrazione Comunale.

Possono accedere a tali contributi, esclusivamente le ludoteche iscritte all'Albo Comunale, di cui al successivo art. 15 che presentino progetti volti a garantire le pari

opportunità e l'integrazione di tutte le bambine e bambini della città, ed a perseguire gli indirizzi e gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si darà di anno in anno.

La concessione dei contributi è subordinata alla presentazione di una specifica richiesta accompagnata dai suddetti progetti, sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'Ente Responsabile educativo della ludoteca; le domande devono essere presentate al Dipartimento competente, nei termini e nei modi di volta in volta stabiliti nell'Avviso Pubblico. Tale Avviso viene affisso all'Albo Pretorio, nelle sedi dei Municipi nonché pubblicato sul sito internet del Comune di Roma.

Le domande pervenute a seguito di Avviso Pubblico, saranno istruite dal competente ufficio entro sessanta giorni dalla data di scadenza fissata nell'Avviso medesimo.

Le domande devono contenere:

- 1) Denominazione;
- 2) Indirizzo e recapiti telefonici, fax ed e-mail;
- 3) Partita I.V.A. e/o Codice Fiscale e dichiarazione del regime fiscale del soggetto richiedente;
- 4) Sede legale;
- 5) Rappresentante Legale dell'Ente Responsabile educativo della ludoteca;
- 6) Copia integrale autenticata dello Statuto e dell'Atto costitutivo;
- 7) Copia del Bilancio dell'ultimo esercizio e relazione sull'attività svolta negli anni precedenti a quello cui si riferisce la richiesta;
- 8) Programma delle attività e progetto inerenti all'anno di riferimento;
- 9) Copia del regolamento interno;
- 10) Documentazione attestante il possesso dei titoli oggetto di valutazione, di cui al successivo art. 14.

Art. 14 – Commissione per la valutazione delle domande

Ai fini della valutazione delle domande di contributo e della conseguente ripartizione delle somme disponibili, è istituita con provvedimento del Dirigente del competente ufficio, apposita Commissione tecnica composta da un Presidente, quattro Membri interni e un Segretario verbalizzante, così individuati:

- a) Il Presidente – un Dirigente Responsabile della struttura tecnico-amministrativa di riferimento (Dipartimento XVI del Comune di Roma);
- b) Membro – un Funzionario Amministrativo;
- c) Membro – uno Psicologo Direttivo;
- d) Membro – un Pedagogista o altra professionalità attinente la specifica materia;
- e) Membro – un Sociologo o Educatore o altra professionalità attinente la specifica materia;
- f) Segretario – con funzione di verbalizzante tra i dipendenti assegnati al Dipartimento;

La Commissione esprime parere obbligatorio in ordine alla valutazione delle domande, sulla base dei seguenti parametri in ordine decrescente ed alla conseguente attribuzione dei relativi punteggi:

- a) Progetto educativo e sociale della ludoteca da 1 a 20;
- b) Ampiezza dell'orario giornaliero di apertura all'utenza e del calendario annuale e settimanale, che deve comunque rispettare i tempi degli utenti, da punti 1 a punti 20.
- c) Tariffe praticate all'utenza con particolare riguardo ai bambini diversamente abili o in situazioni di disagio socio economico da punti 1 a 5;
- d) Frequenza di utenti diversamente abili o di svantaggio sociale; da punti 1 a punti 20;
- e) Rinnovo del materiale a disposizione dell'utenza (ludico e di laboratorio), da punti 1 a punti 15;
- f) Partecipazione del personale ludotecario a percorsi di aggiornamento professionale; da punti 1 a punti 10;
- g) Capienza della struttura rapportata al numero degli utenti frequentanti; da punti 1 a punti 10.

Art. 15 – Modalità di erogazione dei contributi

I contributi sono concessi e liquidati con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente del competente ufficio, sulla base della graduatoria predisposta dalla Commissione di cui all'art. 14.

Il contributo è erogato, in parti eguali, a quelle ludoteche che in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, ottengano un punteggio complessivo non inferiore a punti 70 e un punteggio non inferiore a 7/10 del punteggio massimo attribuito a ciascun parametro di valutazione.

L'importo del contributo spettante a ciascuna ludoteca è determinato dalla Commissione di cui all'art. 14, la quale procede alla ripartizione della somma complessiva disponibile per l'anno di riferimento, tra le ludoteche ammesse al contributo.

I contributi saranno liquidati seguendo l'ordine della graduatoria, secondo le modalità sopra descritte e fino ad esaurimento della somma disponibile.

Art. 16 – Albo delle Ludoteche

E' istituito presso il Dipartimento competente, l'Albo Comunale delle ludoteche pubbliche e private.

Le ludoteche sono iscritte d'ufficio nell'Albo Comunale, all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, di cui all'art. 4 (Autorizzazione all'apertura della ludoteca).

Copia di detta autorizzazione, è trasmessa dal Municipio al Dipartimento competente, che provvede all'iscrizione della ludoteca.

L'Albo deve riportare, per ciascuna ludoteca, l'indicazione dei seguenti dati:

- Denominazione della ludoteca;
- Ubicazione della struttura;
- Telefono e Fax;
- Rappresentante legale;
- Sede legale;
- Telefono e Fax;
- Gestore dell'attività (persona fisica, giuridica);
- Telefono e Fax;
- Estremi dell'autorizzazione all'esercizio (data e tipo di atto/deliberazione di Giunta Municipale/Determinazione Dirigenziale);
- Eventuale convenzione dell'attività con il Comune (se ludoteca privata), estremi della convenzione (data e tipo atto);
- Date delle verifiche annuali ed esiti sommari delle stesse;
- Variazioni (sopravvenute rispetto a questi elementi, compresa la eventuale chiusura dell'attività);
- Fascicolo n. _____.

I Municipi provvedono alle comunicazioni al competente Dipartimento in ordine alle eventuali modifiche relative ai dati indicati al comma precedente, alla verifica del

mantenimento dei requisiti e all'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Altresì, i Municipi stessi comunicano al medesimo Dipartimento, ai fini della cancellazione dall'Albo Comunale, l'adozione di provvedimenti relativi a:

- chiusura definitiva della ludoteca, di cui all'art. 4, 2° comma del presente Regolamento;
- Cessazione dell'attività.

Art. 17 – Sanzioni

Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal presente Regolamento, ad esclusione degli artt. 13, 14 e 15, il Municipio competente per territorio procede ad inviare un diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, a pena dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 150,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e della legge n. 689/91.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità, con 33 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Bartolucci, Berliri, Carli, Cau, Cipressa, Cosentino, Della Portella, Di Francia, Failla, Fayer, Foschi, Galeota, Gasparri, Giansanti, Giulioli, Lorenzin, Lovari, Malcotti, Mannino, Marchi, Mariani, Marroni, Milana, Nitiffi, Orneli, Panecaldo, Piso, Sentinelli, Smedile, Spera e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 53.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

G. MANNINO – F. SABBATANI SCHIUMA

IL SEGRETARIO GENERALE

V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
9 marzo 2005.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....